

Decreto federale I concernente il preventivo per il 2009

del 16 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 agosto 2008²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per il 2009.

² Il conto economico chiude con:

	Franchi
a. spese di	58 759 885 783
b. ricavi di	60 755 224 449
c. un'eccedenza di ricavi di	1 995 338 666

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per il 2009 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	7 124 887 050
b. entrate per investimenti di	187 886 000

Art. 3 Trasferimenti di crediti

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) (Ufficio federale del personale) è autorizzato, d'intesa con i servizi interessati, a effettuare trasferimenti tra crediti per le spese per il personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti di spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF.

³ Le unità amministrative sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro e il credito destinato alle spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito autorizzato per la retribuzione del personale e per i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁴ Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa autorizzato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁵ Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) è autorizzato, d'intesa con il DFF (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)), a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l'esercizio del settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 10 per cento del credito d'investimento autorizzato.

Art. 4 Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvati per il 2009 nel quadro del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite totali di	59 019 551 861
b. entrate totali di	60 198 182 740

Art. 5 Freno all'indebitamento

In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 59 668 341 826 franchi.

Art. 6 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

¹ Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. Ordine e sicurezza pubblica	39 970 000
b. Difesa nazionale	1 071 022 000
c. Programma edilizio 2009 del settore dei PF	87 950 000
d. Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	313 000 000
e. Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento	300 000 000

² Sono autorizzati i seguenti crediti aggiuntivi:

- a. per il credito quadro per la cultura e il tempo libero di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera b del decreto federale I del 18 dicembre 2007³ concernente il preventivo per il 2008:

Franchi

Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici 2008–2011	9 103 400
--	-----------

- b. per il credito quadro per la protezione dell'ambiente e l'assetto del territorio di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera c del decreto federale I del 18 dicembre 2007 concernente il preventivo per il 2008:

Franchi

1. Protezione contro le piene 2008–2011	189 000 000
2. Protezione contro i pericoli naturali 2008–2011	30 000 000

Art. 7 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono autorizzati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

Franchi

- | | |
|--|------------|
| a. Programma edilizio 2009 del settore dei PF | 30 850 000 |
| b. Credito annuo di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui | 55 260 000 |

Art. 8 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2009 del settore dei PF

¹ Il DFI è autorizzato a effettuare trasferimenti:

- a. tra i due crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2009 del settore dei PF, ai sensi dell'articolo 8 lettera c e dell'articolo 9 lettera a;
- b. all'interno dei due crediti complessivi ai sensi della lettera a.

² I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.

Art. 9 Mezzi finanziari a favore della promozione delle esportazioni per gli anni 2008–2011

L'importo massimo del limite di spesa per la promozione delle esportazioni 2008–2011 secondo il decreto federale del 18 settembre 2007⁴ ammonta ora a 78 000 000 di franchi.

³ FF 2008 6925

⁴ FF 2008 47

Art. 10 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2008

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset

Il segretario: Philippe Schwab